

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 4 del 3 marzo 2022

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Approvazione bando anno 2022 (consumi 2021).

L'anno **Duemilaventidue**, il giorno **tre** del mese di **marzo**, alle ore quattordici e trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 0285 del 24 febbraio 2022. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, e ss. ii. mm., recanti disposizioni per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus COVID19, la riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità mista, e cioè sia in presenza che tramite videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del Comitato Istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Bruno Fanton	x	<input type="checkbox"/>
Antonio Bertaso	x	<input type="checkbox"/>
Marco Padovani	<input type="checkbox"/>	x
Luca Sebastiano	<input type="checkbox"/>	x
Denise Zoppi	x	<input type="checkbox"/>

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Comitato Istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato. Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 7 marzo 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Ulyana Avola

Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 4 del 3 marzo 2022

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Approvazione bando anno 2022 (consumi 2021).

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo On Line di questo Ente.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 4 del 3 marzo 2022

Oggetto: Fondo di solidarietà sociale – Approvazione bando anno 2022 (consumi 2021).

VISTE:

- la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che riattribuisce a nuovi Enti, denominati “Consigli di bacino”, le funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;
- l’art. 3 comma 1 della predetta Legge Regionale n. 17/2012, che stabilisce che “I Consigli di Bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico”;
- la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo “Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

RICHIAMATE:

- la Legge 14 novembre 1995 n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (AEEG);
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge 201/2011 (convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011), che ha trasferito all’AEEG (ora ARERA ai sensi della legge 205/2017) “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” sopprimendo contestualmente l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

CONSIDERATO che:

- L’AATO Veronese ha istituito, con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 24 novembre 2008, un fondo di solidarietà sociale per il sostegno delle famiglie e degli utenti del proprio territorio che si trovano in condizioni di accertata difficoltà economica e che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico integrato;
- a seguito della approvazione da parte dell’ARERA della nuova metodologia tariffaria che modifica le competenze in materia di definizione ed approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato, questo Ente, a partire dal 1 gennaio 2013, ha sospeso l’applicazione in bolletta dei contributi relativi al fondo di solidarietà, in attesa che l’AEEG individuasse analoghe forme di sostegno a favore di utenti del servizio in condizioni di disagio economico (deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 15.4.2014);
- l’ARERA, con deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 e ss. mm. e ii., ha istituito il Bonus sociale del servizio idrico integrato rivolto agli utenti domestici economicamente disagiati; al contempo ha previsto che l’Ente di Governo dell’Ambito (EGA) territorialmente competente possa garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore

sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale (art. 8 allegato A) TIBSI);

CONSIDERATO inoltre che dopo la interruzione della raccolta di risorse attraverso la tariffa, avvenuta nel 2013, il Fondo di solidarietà sociale è stato alimentato tramite lo stanziamento di risorse del bilancio del Consiglio di Bacino, debitamente destinate attraverso deliberazioni di Assemblea dei Sindaci; ciò ha consentito, nel corso degli anni, di continuare a pubblicare i bandi per il rimborso ai Comuni dell'ATO Veronese delle somme a sostegno del pagamento delle bollette dell'acqua per i cittadini in difficoltà economica;

DATO ATTO quindi che la misura di sostegno alle famiglie in difficoltà istituita in questo ATO Veronese ha, negli anni, dimostrato di essere un valido strumento di aiuto sia per gli utenti che direttamente ne beneficiano, sia per i Comuni consorziati che vedono così garantita una ulteriore risorsa da destinare alle situazioni di marginalità e difficoltà presenti nei propri territori;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo del 28 maggio 2020 e la deliberazione n. 4 dell'8 ottobre 2020, con cui i Sindaci dell'ATO Veronese, nella previsione di un aggravarsi delle situazioni di marginalità sociale ed economica dovuta allo stato di emergenza pandemico, hanno destinato parte dell'avanzo di amministrazione del CBVR del 2019 al rifinanziamento del Fondo, per dare continuità a tale forma di sostegno alle famiglie in difficoltà anche nel pagamento delle bollette;

RICHIAMATO inoltre che:

- tra i costi operativi riconosciuti nel metodo tariffario all'art 18.10 dell'allegato A della Deliberazione 580/19, in coerenza con quanto già previsto al comma 23-ter.1 del MTI-3, è riconosciuta per gli anni 2020-2023 una componente denominata Op social per l'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla regolazione (c.d. bonus integrativo), stante il perdurare degli effetti economici negativi creati dalla crisi provocata dalla emergenza epidemiologica in corso;
- con nota congiunta conservata al prot. CBVR n. 1181 del 5.10.2020, i gestori Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi hanno dichiarato di rendere disponibile, ciascuna in quota proporzionale al numero di utenti allacciati, la somma complessiva di € 250.000 destinata ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà sociale;

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 39 del 3 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bando per l'accesso al fondo di solidarietà sociale dell'anno 2020;

DATO ATTO che, a seguito delle richieste pervenute, questo Consiglio di Bacino Veronese ha erogato, per le bollette del 2019 e del 2020, la somma di € 172.108,68 in base alla ripartizione tra i Comuni dell'ATO Veronese approvata con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 19 del 9 settembre 2021, esecutiva;

RICORDATO infine che, sempre nel corso del 2020, a seguito delle considerazioni emerse negli incontri degli amministratori comunali dell'ATO Veronese - in particolare sui preoccupanti effetti economici negativi, anche di lungo corso, creati dalla pandemia da Coronavirus - il Comitato Istituzionale del CBVR ha provveduto ad una rivalutazione delle condizioni di accesso al fondo per permetterne la più ampia fruibilità, anche da parte di utenti che fino all'anno precedente non rientravano nelle condizioni di c.d. "disagio economico" ma che, a seguito della crisi legata alla pandemia, nell'anno 2020 hanno subito una importante riduzione del proprio reddito;

CONSIDERATO che l'impatto economico della pandemia, a distanza di due anni dall'inizio della dichiarazione dello stato di emergenza, evidenzia tutt'ora le sue conseguenze negative e ritenuto, pertanto, di mantenere, anche per l'anno 2022, le medesime condizioni di accesso al fondo di solidarietà sociale stabilite nell'anno 2020, al fine di dare continuità alla scelta di allargare l'accessibilità al fondo anche a coloro

che si sono ritrovati repentinamente, a causa della emergenza COVID, in condizione di disagio sociale;

RICHIAMATI:

- il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),” approvato con DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e, in particolare gli articoli art. 2 comma 5 e l'art. 9 che definiscono l'«ISEE corrente», che viene calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui al citato articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016 (“Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016”) e, in particolare, l'art. 2 comma 1, che definisce la “morosità incolpevole” come situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riportando, al comma successivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune cause che possono generare riduzione di capacità reddituale;

RITENUTO quindi di stabilire, per l'attuale edizione del bando, le condizioni di accessibilità al fondo di solidarietà sociale così come di seguito riportato:

- a) I rimborsi riguarderanno i consumi riferiti al 2021, a favore di utenti con le seguenti condizioni economiche:
- a.1) utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94 (senza ulteriori condizioni di accessibilità);
 - a.2) utenti con reddito ISEE da € 10.632,94 a € 40.000, ma che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico a causa di una sopravvenuta perdita della capacità reddituale (come definita all'art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016) nel corso dell'anno 2021: in questo caso farà fede la formale dichiarazione specifica, da parte del funzionario comunale competente per il settore;

CONFERMATO che, come negli anni precedenti, in subordine ai criteri sopra riportati e sempre nel limite della disponibilità delle risorse, sarà possibile accogliere anche le richieste di rimborso per le bollette riferite a consumi antecedenti all'anno 2021, nonché quelle a favore di cittadini che, pur superando i predetti limiti ISEE, siano riconosciuti (tramite dichiarazione del responsabile dell'ufficio comunale competente del settore) in accertata situazione di difficoltà economica tale da non poter far fronte al pagamento delle bollette del servizio;

ATTESO che, se l'ammontare dei rimborsi richiesti superasse le risorse destinate al fondo di solidarietà sociale, esse verranno utilizzate per rimborsare le richieste valutate ammissibili secondo i criteri stabiliti dal bando e in proporzione alle somme richieste da ciascuno dei Comuni;

DATO ATTO che, nel caso in cui venisse applicata la riduzione proporzionale dei rimborsi sopra descritta, di essa ne verrà data tempestiva comunicazione ai Comuni partecipanti al bando, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del bando medesimo;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il bando, allegato A) al presente provvedimento, con i criteri e le modalità per accedere al fondo di solidarietà sociale per le bollette del servizio idrico integrato, fissando al 15 aprile 2022 il termine entro il quale i Comuni dovranno presentare le proprie richieste di rimborso.
2. DI STABILIRE CHE i rimborsi riguarderanno le bollette di Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA riferite ai consumi dell'anno 2021.
3. DI DEFINIRE, per l'attuale edizione del bando, le condizioni di accessibilità al fondo di solidarietà sociale così come di seguito riportato:
 - a) I rimborsi riguarderanno i consumi riferiti al 2021, a favore di utenti con le seguenti condizioni economiche:
 - a.1) utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94 (senza ulteriori condizioni di accessibilità);
 - a.2) utenti con reddito ISEE da € 10.632,94 a € 40.000, ma che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico a causa di una sopravvenuta perdita della capacità reddituale (come definita all'art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016¹) nel corso dell'anno 2021: in questo caso farà fede la formale dichiarazione specifica, da parte del funzionario comunale competente per il settore
4. DI STABILIRE CHE, in subordine ai criteri di cui ai punti 2 e 3 e nel limite della disponibilità delle risorse, sarà possibile accogliere anche le richieste di rimborso per le bollette riferite a consumi antecedenti all'anno 2021, nonché quelle a favore di cittadini che, pur superando i predetti limite ISEE, siano riconosciuti (tramite dichiarazione del responsabile dell'ufficio comunale competente del settore) in accertata situazione di difficoltà economica tale da non poter far fronte al pagamento delle bollette del servizio;
5. DI STABILIRE inoltre che, nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi richiesti superasse la somma destinata al fondo di solidarietà sociale, quest'ultima verrà utilizzata per rimborsare le richieste valutate ammissibili secondo i criteri stabiliti dal Bando e in proporzione alle somme richieste da ciascuno dei Comuni.
6. DI DARE ATTO che, nel caso in cui venisse applicata la riduzione proporzionale dei rimborsi di cui al punto 5. di essa ne verrà data tempestiva comunicazione ai Comuni partecipanti al bando, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del bando medesimo.
7. DI PROPORRE alla Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese di destinare parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 al rifinanziamento del Fondo di solidarietà sociale.
8. DI TRASMETTERE il Bando a tutti i Comuni dell'ATO Veronese tramite Posta Elettronica Certificata, di pubblicarlo all'Albo on line del Consiglio di Bacino

¹ art. 2 Decreto MIT del 30.3.2016 "Criterio di definizione di morosità incolpevole" 1 Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Veronese e di dare disposizione affinché venga pubblicato sul sito internet delle società di gestione Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi SpA.

9. DI DISPORRE che del contenuto del Bando in oggetto ne venga data notizia attraverso gli organi di stampa e gli altri mezzi di comunicazione locale.
10. Di dichiarare infine, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di provvedere al più presto alla pubblicazione del bando.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
Bruno Fanton

Prot. n. ____ del _____

Alla c.a. dei Preg.mi Sigg.ri
**Sindaci dei Comuni dell'ATO
Veronese**

Alla c.a. dei **Responsabili dei servizi sociali**
dei Comuni dell'ATO Veronese

E, p.c. **Spett.li società di gestione**
Acque Veronesi Scarl
Azienda Gardesana Servizi SpA

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE – BANDO EDIZIONE 2022 (CONSUMI 2021)²

Il Fondo di solidarietà sociale, istituito con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008, è destinato al sostegno degli utenti del servizio idrico integrato che si trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette.

Il rimborso riguarda le bollette delle società di gestione Acque Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi spa, società alle quali è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato per il territorio dell'ATO Veronese³.

Per l'edizione nell'anno 2022 del Bando, le condizioni di accessibilità al fondo di solidarietà sociale sono così stabilite:

- b) I rimborsi riguarderanno i consumi riferiti al 2021, a favore di utenti con le seguenti condizioni economiche:
- a.1) utenti con reddito ISEE fino a € 10.632,94 (senza ulteriori condizioni di accessibilità);
 - a.2) utenti con reddito ISEE da € 10.632,94 a € 40.000, ma che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico a causa di una sopravvenuta perdita della capacità reddituale (come definita all'art. 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.3.2016⁴) nel corso dell'anno 2021: in questo caso farà fede la formale dichiarazione specifica, da parte del funzionario comunale competente per il settore.

Le richieste di rimborso da parte dei Comuni dovranno pervenire presso gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese **entro il 15 aprile 2022**, tramite PEC all'indirizzo atovr@pec.atoveronese.it e dovranno riportare, nell'**oggetto**, la seguente dicitura **"FONDO SOLIDARIETA' SOCIALE – RICHIESTE BANDO ANNO 2022"**.

IMPORTANTE: Gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese non garantiscono la presa in carico delle domande di rimborso trasmesse dai Comuni in data antecedente alla

² Bando approvato con deliberazione del Comitato istituzionale n. ____ del _____.

³ Deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006.

⁴ art. 2 Decreto MIT del 30.3.2016 "Criterio di definizione di morosità incolpevole" 1 Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

pubblicazione del presente Bando. Pertanto, si raccomanda a tutti gli uffici comunali di trasmettere la propria richiesta di rimborso per i consumi del 2021 anche nel caso fosse già stata presentata.

Le richieste dovranno recare la dichiarazione da parte del Funzionario responsabile dei Servizi Sociali che attesti:

- 1) la spesa sostenuta dal Comune per il rimborso delle bollette;
- 2) il periodo di riferimento dei consumi delle bollette;
- 3) che i redditi degli utenti per i quali si richiede il rimborso rientrano nei parametri ISEE sopra riportati. In particolare, per le situazioni di cui al punto a2), il funzionario dovrà attestare che, nel corso del 2021, sono intervenute condizioni che hanno causato una riduzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare, tale da non consentire di fare fronte alla spesa per il servizio idrico integrato.

In subordine ai criteri sopra elencati e nel limite della disponibilità delle risorse del Bilancio dell'Ente:

- I. il Consiglio di Bacino Veronese potrà accogliere richieste di rimborso anche a favore di cittadini dell'ATO Veronese che, pur superando i predetti limiti ISEE, siano riconosciuti (tramite dichiarazione del responsabile dell'ufficio comunale competente del settore) in accertata situazione di difficoltà economica tale da non poter far fronte al pagamento delle bollette dell'acqua;
- II. sarà possibile accogliere le richieste di rimborso per le bollette riferite a consumi antecedenti all'anno 2021.

Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi richiesti superasse la somma complessiva a disposizione per il fondo di solidarietà sociale, quest'ultima verrà utilizzata per rimborsare le richieste valutate ammissibili secondo i criteri stabiliti dal presente bando e in proporzione alle somme richieste da ciascuno dei Comuni; in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione ai Comuni partecipanti, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Tutta la documentazione citata nel presente avviso è consultabile sul sito www.atoveronese.it. Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri uffici all'indirizzo email legale@atoveronese.it o al numero 045 8301509. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ulyana Avola, Servizio affari generali del Consiglio di Bacino Veronese.

Distinti saluti.

Il Presidente
Bruno Fanton

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Seduta n. 1 del 3 marzo 2022

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: **Fondo di solidarietà sociale – Approvazione bando anno 2022 (consumi 2021).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Servizio affari generali
Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini